

Comune di Bra (Cuneo)

**Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18.08.00, n 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali tra la Regione Piemonte ed il Comune di Bra per la ristrutturazione di una parte della ex caserma Trevisan da destinare a sede del consorzio IN.TE.S.A. 1° lotto.**

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

In data 28 ottobre 2010 in Bra, Piazza Caduti per la Libertà n. 14 presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la ristrutturazione di una parte della ex Caserma Trevisan da destinare a sede del Consorzio In.te.s.a.;

Il Comune di Bra è ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo stesso, soggetto promotore ed attuatore dell'intervento;

Il Sindaco della Città di Bra dott.ssa Bruna Sibille, in conformità dell'art. 8 della deliberazione della Giunta Regionale n. 27-23223 del 24.11.1997: "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma L.R. 51/97 art. 17", con decreto n. 57 dell'8.11.2010 ha approvato a tutti gli effetti di legge l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Bra nel testo che, per estratto,

*Si rende noto*

(omissis)

#### Articolo 1 - Valore delle premesse

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### Articolo 2 - Oggetto dell'accordo

Oggetto dell'Accordo di programma è la ristrutturazione di una parte dell'immobile ex Caserma Trevisan di Bra da destinare a sede del Consorzio Socio-assistenziale In.te.sa. istituito tra i Comuni di Bra, Ceresole d'Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, Verduno, ai sensi della L.R n. 62/95, prevista nel progetto preliminare I° lotto approvato con D.G.C. n. 23 del 2.2.2010, che propone il seguente quadro economico:

A) importo a base d'asta	Euro 400.000,00
Di cui oneri per la sicurezza	Euro 10.000,00
B) somme a disposizione dell'amministrazione	Euro 100.000,00
<i>Importo complessivo del progetto</i>	<i>Euro 500.000,00</i>

#### Articolo 3 - Soggetto responsabile e Settore regionale competente

Al Comune di Bra competono tutti gli obblighi derivanti dal suo ruolo di soggetto promotore e Responsabile dell'Accordo di Programma nonché di stazione appaltante dei lavori previsti; il responsabile del procedimento dell'Accordo designato è il Segretario Generale del Comune di Bra Proietti Fabrizio.

Il Settore regionale incaricato delle procedure amministrative connesse con la partecipazione della Regione Piemonte all'Accordo di Programma, comprese quelle inerenti il finanziamento per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2, è la Direzione delle Politiche Sociali;

#### Articolo 4 - Obblighi delle parti

Le parti firmatarie del presente accordo (in seguito le "Parti") concordano sulla necessità delle azioni di seguito indicate e si impegnano ad attuarle secondo i termini e le modalità precisati negli articoli successivi e in particolare le parti si obbligano come segue:

a) Il Comune di Bra si impegna a:

- progettare ed approvare secondo il procedimento della L.R. 56/77 e s.m.i. (variante parziale art. 17, comma 7, L.R. 56/77) la variazione urbanistica del PRGC vigente per contemplare la realizzazione dell'opera dell'accordo;
- redigere il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento "Lavori di ristrutturazione di una parte dell'immobile ex Caserma Trevisan di Bra da destinare a sede del Consorzio Socio-assistenziale In.te.sa.";
- realizzare gli interventi oggetto dell'Accordo nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di opere pubbliche;
- contribuire al finanziamento dell'intervento nel caso in cui lo stesso in sede esecutiva superi il costo complessivo identificato dal progetto preliminare;
- aggiornare semestralmente la scheda di monitoraggio intervento, allegata al presente atto, (al 30/6 e al 31/12 di ogni anno) avvalendosi del Sistema MAP;
- trasmettere, a conclusione degli interventi, agli uffici regionali competenti la rendicontazione finale dei lavori eseguiti.

b) la Regione Piemonte si impegna a finanziare la realizzazione degli interventi oggetto dell'Accordo di Programma con un contributo complessivo pari a Euro 500.000,00, successivamente all'approvazione della variazione urbanistica prevista negli obblighi del Comune di Bra come sopra specificato.

A tale impegno la Regione farà fronte ricorrendo al capitolo 297917 – (UPB DB08022) "Fondo per il finanziamento degli accordi di programma" secondo le modalità di somministrazione identificate al successivo art. 10.

Le parti s'impegnano altresì a compiere tutto quanto risulti necessario e utile per realizzare il progetto nonché per consentire agli organi previsti dal presente Accordo di cooperare a detta realizzazione nell'ambito delle competenze ad essi attribuite.

Nell'ambito di tali obiettivi le Parti si impegnano a compiere ogni attività prevista nei successivi atti e documenti, richiamati nelle premesse e in particolare all'individuazione delle modalità istituzionali, amministrative, finanziarie per la realizzazione delle opere presentate.

#### Articolo 5 - Progettazione ed esecuzione delle opere

La progettazione in fase definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, l'esecuzione delle opere e delle attività necessarie alla realizzazione del progetto sono a carico del Comune di Bra nonché affidati mediante contratti di appalto, aggiudicati ai sensi della vigente normativa comunitaria e italiana. Saranno altresì osservati gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dal D.lgs. n. 81/2008.

Il Comune di Bra si impegna all'acquisizione dei preventivi pareri obbligatori da parte della Soprintendenza dei Beni Architettonici.

#### Articolo 6 - Proprietà e possesso degli immobili

Il Comune di Bra dichiara che la porzione dell'immobile denominato "Ex Caserma Trevisan", oggetto dell'intervento è di proprietà comunale.

#### Articolo 7 - Destinazione d'uso

Il Comune di Bra provvederà con specifico contratto ai sensi del Codice Civile a concedere l'immobile oggetto dell'intervento al Consorzio In.te.sa. attuale Ente gestore dei servizi socio-assistenziali ai sensi della L. R n. 62/95. La parte dell'immobile oggetto del presente accordo sarà vincolata alla destinazione d'uso socio-assistenziale per 15 anni dalla data di collaudo delle opere eseguite con i fondi assegnati dalla Regione Piemonte.

#### Articolo 8 - Comunicazione e controllo

L'attività di comunicazione è a carico del Comune di Bra, in qualità di stazione appaltante, che si impegna a fornire al Settore regionale competente tutte le informazioni e i dati contabili necessari al monitoraggio dell'avanzamento dell'esecuzione delle opere. Il Comune di Bra, inoltre, si impegna a fornire, agli Enti aventi titolo a norma di legge, tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso per eventuali controlli disposti dalla Regione sia alla documentazione che alle opere.

#### Articolo 9 - Varianti e modifiche al progetto

Gli importi residui rispetto al costo totale dell'intervento di cui all'art. 2, non impegnati nella realizzazione delle suddette opere a seguito di adeguamenti progettuali, economie di gestione, ribassi d'asta ecc., potranno essere utilizzati dal Comune di Bra per finanziare lavori e opere funzionali e/o migliorativi dell'intervento in questione, nel rispetto delle norme vigenti e a seguito di parere favorevole della Regione.

Non sono consentite varianti e modifiche sostanziali al progetto ovvero che alterino le finalità o le caratteristiche funzionali dell'intervento.

L'onere aggiuntivo delle varianti, nel caso superino il costo complessivo dell'intervento, è sostenuto dal Comune di Bra, come già definito dal precedente art. 4.

#### Art.10 - Termini di esecuzione degli interventi e somministrazione delle risorse

Il Comune di Bra si impegna a concludere la realizzazione degli interventi nei termini del cronoprogramma allegato al presente accordo. Ai fini della validità dell'Accordo eventuali proroghe a tale scadenza saranno valutate dal Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 13 che si pronuncerà in merito alla loro accoglibilità e le sottoporrà all'approvazione degli Enti sottoscrittori. La Regione si impegna a predisporre gli atti necessari all'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 4 al Comune di Bra, su richiesta documentata di quest'ultimo, secondo le seguenti modalità:

- 5% (pari a euro 25.000) ad avvenuta variazione urbanistica e presentazione del progetto definitivo, debitamente approvato, del primo lotto stralcio per le opere di cui all'art. 2;
- 30% (pari a euro 150.000) ad avvenuta presentazione del contratto d'appalto dell'opera, debitamente registrato ai sensi di legge;
- 30% (pari a euro 150.000) ad avvenuta presentazione degli Stati d'Avanzamento Lavori, debitamente approvati, per un importo complessivo superiore al 30% dell'importo dei lavori a contratto;
- 20% (pari a euro 100.000) ad avvenuta presentazione dello Stato Finale dei lavori, corredato dalla relativa Relazione Finale, debitamente approvato;
- 15% (pari a euro 75.000) ad avvenuta presentazione del certificato di Collaudo (o di regolare esecuzione), debitamente approvato, corredato dalla Relazione finale sulla spesa sostenuta..

(omissis)

#### Articolo 11 - Vincolatività dell'accordo

Le Parti si obbligano a rispettare l'Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti che violino o ostacolino il medesimo o che contrastino con esso.

Le parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

#### Articolo 12 - Modifiche dell'accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulato con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione e approvazione.

Eventuali modifiche dell'accordo di carattere non sostanziale, proposte dai soggetti sottoscrittori, saranno valutate dal Collegio di Vigilanza che, nel caso le ritenga accoglibili, le sottoporrà all'approvazione degli enti sottoscrittori senza che ciò comporti l'avvio delle procedure di cui al comma precedente.

Non costituiscono modifiche dell'Accordo le proroghe di cui all'art. 10 e le varianti di cui all'art. 9, nonché eventuali convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente Accordo, purchè non ne limitino l'operatività.

#### Articolo 13 - Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi

E' istituito un Collegio di Vigilanza, nominato dall'autorità che promuove l'accordo, composto da:

- il Sindaco del Comune di Bra o suo delegato, con funzioni di presidente del collegio;
- il Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. (omissis) ...

Art. 14 - Revoca e sanzioni

Qualora non vengano rispettati gli obblighi e gli impegni previsti dal presente Accordo di programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi.

Art. 15 - Variazioni urbanistiche

Il presente accordo non costituisce variazione urbanistica. Gli adempimenti urbanistici necessari competono al Comune di Bra come stabilito dall'art 4) punto a).

Articolo 16 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'art. 13. ....(omissis).....

Articolo 17 - Approvazione e pubblicazione

Il presente Accordo è approvato a norma dell'art 34 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali – ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997, mediante provvedimento di approvazione, del Sindaco del Comune di Bra il quale curerà la pubblicazione, per estratto, dell'Accordo sul BUR, entro 30 gg. dalla sottoscrizione dello stesso.

Art. 18 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 19 - Spese

Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico del Comune di Bra.  
Letto, firmato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Bra

Bruna Sibille

L'Assessore regionale all'Istruzione Turismo, Sport

Alberto Cirio

Allegati: Scheda di monitoraggio dell'intervento - Cronoprogramma. (omissis)